



COMUNE DI CANOLO
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 23/05/2024

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2024 e presa d'atto aggiornamento del PEF 2024-2025

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **VENTITRE** del mese di **MAGGIO** alle ore **18:10** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nelle forme di legge, si è riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Sigg. Consiglieri:

Nr.	Cognome e nome	Presenza	Nr.	Cognome e nome	Presenza
1	LAROSA Rosario	SI	7	MULTARI Sara	NO
2	LAROSA Francesco	SI	8	PISTO Rocco	SI
3	FILIPPONE Domenico	SI			
4	FILIPPONE Enzo	SI			
5	LAROSA Antonio	SI			
6	LAROSA Gianluca	NO			

PRESENTI nr. 6

ASSENTI nr. 2

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Monica Grillea.

Presiede il Presidente Sig. Enzo Filippone, constatato il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno;

Visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri previsti dall'art 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti :

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);

“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);

“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;
- Viste, allora,
- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate

tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;

Tenuto conto che

- nel territorio in cui opera il Comune di Canolo è presente ma non ancora totalmente operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale al momento non svolge completamente le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Vista, quindi, la Delibera C.C. n. 5 del 26/05/2022 con la quale si è proceduto a validare ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022 – 2025 e ad approvare le tariffe per l'anno 2022;

Rilevato che ai sensi dell'art. 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF, il Piano Finanziario è soggetto “ ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ... ”;

Preso atto che nella Deliberazione 21 febbraio 2023 62/2023/r/rif di ARERA si evidenzia da lato che “... sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell'ambito dell'impostazione stabilmente assunta dall'Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell'ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025 ...” e dall'altro altresì che “... le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al (...) o comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate ...”;

Vista la Deliberazione 389/2023/R/RIF, in cui ai fini dell'aggiornamento biennale i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $\alpha=\{2024, 2025\}$, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:

- per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
- per l'anno 2025 sulla base dei dati di bilancio di preconsuntivo relativi all'anno 2023

Evidenziato che per effetto dell'aggiornamento biennale dei costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $\alpha=\{2024, 2025\}$ ai sensi della Deliberazione Arera 389/2023/R/RIF, è determinato per l'anno 2024 un importo complessivo pari ad € 161.968,00;

Richiamato il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente Deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi

variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Vista la revisione infra-periodo del PEF 2024-2025 allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2024 di € 161.968,00, così ripartiti:

COSTI FISSI € 77.601,00

COSTI VARIABILI € 84.367,00

Rilevato che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche, come segue:

- Costi Fissi : 95,00 % a carico delle utenze domestiche 5,00 % a carico delle utenze non domestiche;
- Costi variabili 87,50% a carico delle utenze domestiche 12,50% a carico delle utenze non domestiche;

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2;

Considerato che:

- la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;
- nel territorio in cui opera il Comune di Canolo è presente ma non ancora totalmente operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale al momento non svolge completamente le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- qualora l'ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore (o da chi dovesse gestire solo parti del servizio), la validazione «può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale».
- tale soggetto terzo, nell'ambito della più ampia collaborazione pur trattandosi di una funzione additiva non rientrante in quella ordinariamente prevista dalla normativa, è stato individuato nel Revisore dei Conti del Comune Canolo;

Acquisito quindi il parere favorevole dell'organo di Revisione prot. 1590 del 16/05/2024;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della

citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle

Verificato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2024;

Visto il prospetto della revisione infra-periodo del PEF 2024-2025, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", quale parte integrante e sostanziale della medesima;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, dando atto della validazione della revisione infra-periodo del PEF 2024-2025 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;

Dato atto che le tariffe TARI da applicare l'anno 2024, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "B" della presente deliberazione;

Visto che:

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
- UR1,*a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- UR2, *a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Ritenuto di stabilire che per l'anno 2024 per le abitazioni a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 gg nell'anno solare si applica una riduzione del 15%.

Si fa presente che le eventuali riduzioni già praticate dalla presente deliberazione o dal regolamento, non sono cumulabili, ma verrà presa in considerazione la riduzione più favorevole al contribuente;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- prima rata: 30/09/2024;
- seconda rata: 30/11/2024;
- terza rata: 31/01/2025;
- quarta rata: 31/03/2025.
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/12/2024.

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2024, nel rispetto della procedura dettata da ARERA;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamato il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021 che stabilisce che:

- a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono

approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Visto il decreto Legge 29 marzo 2024 n.39 coordinato dalla legge di conversione n. 67 del 23/05/2024 che prevede, al suo interno tra l'altro, per il solo anno 2024, il differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziari e delle tariffe Tari da parte dei Comuni al 30 giugno, in deroga a quanto stabilito dal comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, restano efficaci le deliberazioni già approvate dal 1° maggio 2024 alla data di entrata in vigore della legge di conversione;

Preso Atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le suddette tariffe tari da applicare per l'anno 2024;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1. che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di prendere atto e approvare il la revisione infra-periodo del PEF 2024-2025 per la determinazione delle tariffe TARI 2024;
3. di dare atto che il PEF 2024 ammonta ad € 161.968,00, come indicato all'allegato "A", come meglio specificato in premessa;
4. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2024, come indicate nell'allegato "B" al presente atto;
5. di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, nella misura del 5%;
 - ✓ le componenti perequative *UR1, a* e *UR2, a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
6. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
7. di stabilire che per l'anno 2024 per le abitazioni a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 gg nell'anno solare si applica una riduzione del 15%;
8. di dare atto che le eventuali riduzioni già praticate dalla presente deliberazione o dal regolamento, non sono cumulabili, ma verrà presa in considerazione la riduzione più favorevole al contribuente
9. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:
 - prima rata: 30/09/2024;
 - seconda rata: 30/11/2024;
 - terza rata: 31/01/2025;
 - quarta rata: 31/03/2025.con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/12/2024.
10. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000;
11. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CANOLO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL DLGS N. 267/2000

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2024 e presa d'atto aggiornamento del PEF 2024-2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000, si esprime **parere favorevole** di regolarità tecnica ed alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.

Canolo li 23/05/2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Pietro Fazzari

F.to Dott. Gulluni Giovanni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000, si esprime **parere favorevole** di irregolarità contabile relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.

Canolo li 23/05/2024

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Gulluni Giovanni

	2024			2025		
	COMUNE DI CANOLO			COMUNE DI CANOLO		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	84.401	84.401	-	77.810	77.810
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot_{TV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
$\sum TVa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	-	84.401	84.401	-	77.810	77.810
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	70.218	70.218	-	62.281	62.281
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	-	-	-	-	-
Costi generali di gestione CGG	-	7.403	7.403	-	12.836	12.836
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	-	7.403	7.403	-	12.836	12.836
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	-	-	-	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{UC}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtot_{TF}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
$\sum TFa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	-	77.621	77.621	-	75.117	75.117
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	-	162.022	162.022	-	152.927	152.927
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	-	162.022	162.022	-	152.927	152.927
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			0%			0%
q_{0-2} ton			2.943,70			2.711,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			5,32			5,76

Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			3,63		3,27
Coefficiente di gradualità					
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,40		-0,40
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			0,00		-0,30
Totale γ			-0,40		-0,70
Coefficiente di gradualità $(1 + \gamma)$			0,60		0,30
Verifica del limite di crescita					
$\rho_{i\alpha}$			2,7%		2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_{α}			0,20%		0,40%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_{α}			1,00%		1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_{α}			1,00%		1,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%		0,00%
coeff. per recupero inflazione $CR_{i\alpha}$			5,00%		5,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,50%		9,30%
$(1 + \rho)$			1,0950		1,0930
ΣT_{α}			162.022		152.927
$\Sigma TV_{\alpha-1}$			101.108		84.401
$\Sigma TF_{\alpha-1}$			55.065		77.621
$\Sigma T_{\alpha-1}$			156.173		162.022
$\Sigma T_{\alpha} / \Sigma T_{\alpha-1}$			1,0375		0,9439
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			162.022		152.927
delta ($\Sigma T_{\alpha} - \Sigma T_{max}$)			-		-
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	-	84.401	84.401	-	77.810
TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	-	77.621	77.621	-	75.117
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	-	162.022	162.022	-	152.927
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			34		46
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			20		30
ΣTV_{α} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			84.367		77.764
ΣTF_{α} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			77.601		75.087
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			161.968		152.851
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1					
R1			SODDISFACENTE		SODDISFACENTE
Calcolo H di partenza					
$AR^{99}_{sc_si}$			-		-
$CRD^{99}_{sc_si}$			-		-
H di partenza			0,0%		I
Classe di partenza H			I		I
Obiettivi			5,0%		10,0%
Classe obiettivo			I		H

1) Utenze domestiche

Tipologia	Tariffe		Coefficienti usati	
	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)	Ka	Kb
1 componente	1,43	95,62	0,75	0,90
2 componenti	1,68	169,99	0,88	1,60
3 componenti	1,91	217,80	1,00	2,05
4 componenti	2,06	233,74	1,08	2,20
5 componenti	2,12	308,11	1,11	2,90
6 o più componenti	2,10	361,23	1,10	3,40

2) Utenze non domestiche

Comuni fino a 5000 abitanti					
Tipologia		Tariffe		Coefficienti usati	
Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,24	0,98	0,29	2,54
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,36	1,47	0,44	3,83
3	Stabilimenti balneari	0,54	2,23	0,66	5,80
4	Esposizioni, autosaloni	0,28	1,14	0,34	2,97
5	Alberghi con ristorante	0,82	3,43	1,01	8,91
6	Alberghi senza ristorante	0,69	2,89	0,85	7,51
7	Case di cura e riposo	0,72	3,00	0,89	7,80
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,73	3,04	0,90	7,89
9	Banche ed istituti di credito	0,33	1,39	0,44	3,90
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,71	2,95	0,94	8,24
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,83	3,45	1,02	8,98
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,63	2,64	0,78	6,85
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,74	3,07	0,91	7,98
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,52	2,15	0,64	5,58

15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	2,27	0,67	5,91
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,51	9,53	5,54	24,77
17	Bar, caffè, pasticceria	3,56	7,41	4,38	19,25
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,46	5,71	0,57	14,84
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,74	7,23	2,14	18,80
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,28	1,15	0,34	3,00
21	Discoteche, night club	0,83	3,44	1,02	8,95

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
f.to Enzo Filippone

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica Grillea

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio comunale per rimanervi 15giorni consecutivi prot. n.1936

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica Grillea

Data 11/06/2024

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione:

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 3 del dlgs n. 267/2000 (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)

E 'stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134 c. 4 del dlgs n.267/2000

Data 11/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica Grillea

E' copia conforme all'originale

Data 11/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica Grillea